



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 130 del 25/08/2011

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

Procedura di valutazione impatto ambientale – Società CISA.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

La società CISA S.p.A., P.IVA 02109320735 – sede legale ed impianto in Massafra alla c.da Forcellara San Sergio – legalmente rappresentata dal sig. Albanese Antonio, nato a Massafra (TA) il 22.05.1963 ed ivi residente in Via Nicotera n°59, con nota acquisita al prot. prov.le n. 22761 del 06.05.2009 presentava istanza per la Verifica di assoggettabilità a V.I.A. nonché Valutazione di Incidenza, ex L.R. 11/2001 e D.Lgs. 152/2006, in ottemperanza alle determinazioni della Determina Dirigenziale del Settore Ecologia ed Ambiente della provincia di Taranto n. 61 del 25.03.2009, quale rinnovo dell'iscrizione al n. 106 del Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, per l'impianto esistente di produzione di combustibili solidi alternativi ed ecologici (CDR) sito nel Comune di Massafra (TA) in c.da Forcellara San Sergio.

L'intervento ricade al punto z.b) dell'allegato IV del D.Lgs. 152/2006 "Impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006", soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.. Essendo l'impianto ricadente anche in zona SIC e ZPS IT9130007, ai sensi dell'art. 4, co. 3 della L.R. 11/2001 che dispone quanto segue: "sono assoggettati altresì alla procedura di V.I.A.... omissisinterventi e opere che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di siti della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CEE e 93/43/CEE", si rende necessario sottoporre l'intervento a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Inoltre l'intervento risulta ricadere anche al punto A.2.f) dell'Elenco A.2 dell'Allegato A della L.R. 11/2001 "Impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/1997".

La ditta CISA S.p.A. risulta iscritta al n. 106 del Registro Provinciale delle imprese in procedura semplificata (ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06) giusta Determina Dirigenziale n. 39 del 11.03.2004 rinnovata con Determina Dirigenziale n. 61 del 25.03.2009, ed è autorizzata per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, finalizzata alla produzione di CDR, per una capacità complessiva massima pari a 300 t/g (? 80.000 t/anno) mediante operazioni [R3] ed [R13].

La ditta risulta dotata di autorizzazione alle emissioni in atmosfera giusta Determina Dirigenziale Settore

Ecologia della Regione Puglia n. 291 del 13.07.2005, di Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto in data 20.11.2009 con validità sino al 20.11.2012.

La ditta è dotata di Concessione n. 2/2007 per l'utilizzazione di acque sotterranee per uso "Igienico ed Assimilati" non potabile, rilasciata dalla Regione Puglia - Assessorato alle Opere Pubbliche - Settore LL.PP..

Inoltre è dotata di certificato UNI EN ISO 14001:2004 emesso dall'Ente di certificazione "Det Norske Veritas" il 15.09.2009 con validità fino al 15.09.2012.

Descrizione dell'intervento

Il progetto riguarda un impianto esistente per la produzione di combustibili solidi alternativi ed ecologici ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, realizzato nelle aree dell'ex sansificio "San Sergio".

Tale progetto è stato già realizzato con permesso di costruire n. 159 del 23.07.2004, permesso di costruire in variante n. 184 del 3.09.2004, permesso di costruire in variante n. 273 del 14.12.2004, permesso di costruire in variante n. 71 del 21.04.2005, permesso di costruire in variante n. 240 del 29.11.2005, DIA in variante del 22.12.2005 prot. n. 43266, DIA in variante del 18.05.2006 prot. n. 17338 e certificato di agibilità n. 9 del 14.02.2008 dell'opificio industriale adibito a produzione di C.D.R. con annessi uffici, abitazione e cabina elettrica.

L'area dell'impianto, facente parte della proprietà dell'ex sansificio, era già adibita da oltre 30 anni ad attività industriale con produzioni varie dall'olio vergine ai rettificati mediante processo di raffinazione.

L'impianto esistente, ubicato in catasto al foglio di mappa n. 75 p.lle n. 9, parte della 74, parte della 76 e parte della 77, sorge in un capannone chiuso ed in depressione di circa 1.056 mq, al cui interno avvengono le operazioni di ricevimento e trattamento rifiuti per la produzione di CDR.

I residui solidi secchi già stoccati sono trattati nell'impianto per divenire combustibile solido. Sono trattati altresì i combustibili già omologati in conformità al D.M. 05.02.98 e ss.mm.ii. per la eventuale raffinazione prevista dalle norme UNI 9903 ed il relativo confezionamento in pelletts aventi le seguenti caratteristiche:

- potere calorifico ? 15.000 kJ/kg (per CDR "normale");
- potere calorifico ? 20.000 kJ/kg (per CDR "di qualità");
- densità = 550/700 kg/mc.

Le attività di trattamento avvengono su due linee:

- nella linea 1 è presente una tramoggia di carico, triturazione primaria, deferrizzatore, separatore balistico, trituratore e granulatore, deferrizzatore e tramoggia;
- nella linea 2 è presente una triturazione secondaria, deferrizzatore e pellettizzatore.

I residui solidi della produzione e raffinazione del CDR, costituiti da ferro e materiale misto (vetro, inerti, ecc.) vengono avviati ai centri di recupero di materia, tranne gli inerti e le plastiche che vengono inviati in impianti di smaltimento per rifiuti non pericolosi. Le quantità totali dei residui sono comprese fra il 5-20% del prodotto in ingresso.

Gli sfiati in atmosfera sono dotati di filtri (a maniche e scrubber) per minimizzare le polveri e gli odori con impiego di particolari accorgimenti (copertura dei nastri di trasporto e cappe di aspirazione per ogni macchinario) tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla parte quinta del D.Lgs. 152/2006

L'area per la produzione del CDR è dotata dei seguenti interventi:

- impianto antincendio;
- impianto elettrico;
- pavimentazione industriale;
- impianto di illuminazione esterna;
- impianto per il trattamento polveri e degli odori.

Tutte le aree interne ed esterne sono state realizzate con pavimentazione industriale. Tale pavimentazione è stata realizzata in cls con particolari leganti plastici (su guaina HDPE) che la rendono pressoché impermeabile.

L'impianto è illuminato a mezzo di lampade installate su pali di altezza pari a 10 m con interdistanza tale da rendere visibile tutta l'area dell'impianto.

L'approvvigionamento idrico igienico-potabile è garantito da una riserva specifica di 10.000 litri in serbatoio inox ed impianto di autoclave. L'erogazione di acqua potabile è garantita da una riserva di circa 2.000 l trasportata con cisterne omologate.

Lo smaltimento dei reflui provenienti dai servizi igienici e idro-sanitari avviene in vasca Imhoff con relativa cisterna a tenuta e successivo svuotamento periodico.

Le acque meteoriche sono raccolte mediante caditoie/griglie poste sui piazzali esterni e trattate come rifiuto speciale.

La società dichiara che a fine gestione dell'impianto, sarà previsto un intervento di bonifica ed il recupero dell'area interessata mediante la rimozione di tutti i macchinari montati e i residui eventualmente presenti.

Quadro di riferimento programmatico

L'area oggetto di intervento rientra in un'area denominata "Acquifero carsico della Murgia" vulnerabile da contaminazione salina.

L'area è sottoposta al vincolo ex legge 1497/39 "Protezione delle bellezze naturali", è sottoposta al vincolo idrogeologico degli ATD e ricade in ambito ATE di tipo "D".

Inoltre l'area ricade in un sito SIC "Terra delle gravine", in un sito ZPS "Area delle gravine" e in un sito IBA (Important Bird Area) "139 gravine".

L'area oggetto di studio non è inserita nei bacini disciplinati dal PRAE e ricade in un'area 3 a rischio sismico "basso".

Tale sito dista 3 km dall'abitato del comune di Massafra (TA) e 1.500 metri dal nucleo abitativo "Parco di guerra" dello stesso comune.

Descrizione degli impatti

Il proponente, nello Studio di Impatto Ambientale, scrive la modesta rilevanza degli impatti sulle diverse matrici ambientali prodotti dall'intervento, rappresentando quanto sinteticamente riportato:

Atmosfera

Il progetto non prevede emissioni puntiformi in atmosfera, tutte le fasi di lavorazione e produzione avvengono nel capannone chiuso e in depressione, tutti gli sfiati sono convogliati ad un filtro a maniche per minimizzare le polveri e gli odori, mediante l'impiego di particolari accorgimenti quali: copertura dei nastri di trasporto dei rifiuti e cappe di aspirazione per ogni macchinario, tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 (polveri 10 mg/Nmc).

L'impianto impiega una tecnologia di processo denominata "a freddo" escludendo emissioni in atmosfera derivanti da impianti industriali a "caldo". Gli accorgimenti tecnici permettono l'aspirazione delle arie di processo ove avvengono le lavorazioni (in ambienti chiusi ed in depressione) ed il successivo avvio a trattamento di filtrazione e lavaggio,

Altri tipi di emissioni sono da imputarsi al transito dei mezzi; tale problema sarà risolto concentrando gli accessi al sito in un periodo di tempo limitato. La razionalizzazione dei conferimenti, ovvero la distribuzione più razionale degli accessi all'impianto, permette di distribuire su livelli più bassi le emissioni dei gas di scarico derivanti dalla movimentazione.

Inoltre per l'impianto esistente è previsto un programma di misurazioni per la valutazione della qualità dell'aria a carattere semestrale e mensile (per le polveri).

Ambiente idrico

L'impianto in oggetto non apporta modifiche al reticolo idrografico superficiale.

L'impianto non prevede emissioni liquide.

L'area oggetto di intervento è stata sistemata in modo tale da consentire il naturale deflusso delle acque meteoriche. Con riferimento agli impatti permanenti sulla componente acqua che potrebbero determinarsi da scarichi idrici nel sottosuolo, è opportuno rilevare che il progetto non prevede (in linea con le prescrizioni del D.Lgs. 11/5/99 n. 152) opere di scarico idrico nel sottosuolo e tratta le acque come un rifiuto speciale ai sensi del D.lgs n.152/06, previo stoccaggio in serbatoi a tenuta. Le acque di fogna nera sono stoccate in vasche a valle dell'impianto Imhoff.

Per i servizi di manutenzione del verde viene usata l'acqua prelevata dal pozzo artesiano presente giusta Concessione n. 2/2007 per l'utilizzazione di acque sotterranee per uso "Igienico ed Assimilati" non potabile, rilasciata dalla Regione Puglia - Assessorato alle Opere Pubbliche - Settore LL.PP..

Suolo e sottosuolo

Tutta la pavimentazione è del tipo industriale, totalmente impermeabile e con pendenze verso opportune griglie per la raccolta delle acque meteoriche.

L'impianto esistente non apporta modifiche alle coltivazioni presenti e non apporta impermeabilizzazione di suolo per aree industriali.

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

L'impianto garantisce un equilibrio locale in termini di flora esistente e non sarà determinato alcuno squilibrio della fauna a livello di area vasta.

Non vi è alcuna alterazione degli equilibri degli ecosistemi presenti nelle aree dell'impianto.

Paesaggio

L'impianto esistente non presenta interferenze con ambiti urbani e per questo presenta impatto

ambientale, sulla componente paesaggio, nullo.

Traffico

La viabilità e gli accessi all'area in oggetto è assicurata dalla rete stradale esistente già realizzata ed in ottimo stato di conservazione.

L'impianto esistente non apporta modifiche sostanziali di carico di traffico giornaliero.

La razionalizzazione dei conferimenti, ovvero la distribuzione più razionale degli accessi all'impianto, consentirà di distribuire su livelli più bassi le emissioni dei gas di scarico, il traffico indotto ed i rumori che ne derivano. La ditta dichiara una movimentazione giornaliera massima di 10 automezzi.

Rumore

Nel normale esercizio dell'impianto, le fonti di rumore sono costituite principalmente dai ventilatori dei condensatori ad aria, dei refrigeranti del ciclo chiuso e dei fumi, nonché dalle operazioni di carico/scarico e trattamento.

L'impianto è stato costruito adottando tutti gli accorgimenti e soluzioni impiantistiche necessarie a rispettare i limiti di rumorosità all'esterno e all'interno dell'area stessa imposti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 14.11.97 – L.R. 3/2002). In tutte le specifiche di acquisizione dei macchinari e dei componenti che possono essere sorgenti di rumore, è stata imposta la realizzazione di accorgimenti per limitare il livello di tale impatto. Per contenere ulteriormente il rumore e per mitigare altresì l'impatto visivo, verso l'esterno dell'impianto, si è provveduto alla piantumazione di alberi lungo il perimetro dell'impianto.

Rifiuti

L'impianto esistente non apporta modificazioni al ciclo di gestione dei rifiuti urbani, industriali pericolosi e non pericolosi ed inoltre non apporta rallentamenti alla raccolta differenziata dei rifiuti.

L'impianto esistente provvede ad effettuare operazioni di recupero [R3] nel rispetto del D.Lgs. 152/06 riducendo il quantitativo di rifiuti da avviare in discarica.

Procedimento istruttorio

La ditta CISA S.p.A., con nota acquisita al prot. prov.le n. 22761 del 06.05.2009, presentava istanza per la Verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale e Valutazione di Incidenza, ex L.R. 11/2001 e D.Lgs. 152/2006 - in ottemperanza alle determinazioni della Determina Dirigenziale del Settore Ecologia ed Ambiente della provincia di Taranto n. 61 del 25.03.2009, quale rinnovo dell'iscrizione al n. 106 del Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 - per l'impianto esistente di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di combustibili solidi alternativi ed ecologici, ubicato nel Comune di Massafra (TA) alla c.da Forcellara San Sergio per una potenzialità massima complessiva di 300 t/giorno (? 80.000 t/anno). All'istanza allegava Relazione tecnica ai fini della verifica di assoggettabilità a V.I.A., Studio di incidenza e certificati, autorizzazioni, nulla osta già acquisiti.

Con nota prot. prov.le n. 7980/I del 5.08.2009 si trasmetteva al Servizio Aree protette, la documentazione, ai sensi dell'art. 6, co. 4 della L.R. 11/2001 al fine dell'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.

Con nota prot. prov.le n. 37237 del 5.08.2009 il Settore Ecologia comunicava al proponente la necessità di perfezionare l'istanza mediante presentazione della stessa ai sensi degli artt. 8 e 10 della L.R. 11/2001 in quanto trattasi di impianto ricadente in zona SIC e ZPS IT9130007 e, ai sensi dell'art. 4,

co. 3 della medesima Legge, sono assoggettati alla procedura di V.I.A. interventi e opere ricadenti anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o siti della Rete Natura 2000.

Con nota prot. prov.le n. 55798 del 14.12.2009 il proponente trasmetteva lo Studio di Impatto Ambientale con i relativi allegati, ai sensi degli artt. 8 e 10 della L.R. 11/2001 per l'impianto di produzione di CDR ubicato in agro di Massafra (TA), località Forcellara San Sergio.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 4243 del 28.01.2010 la ditta forniva integrazioni delle spese di istruttoria ai sensi dell'Allegato 1 della L.R. 17/2007, nonché evidenza delle pubblicazioni ai sensi dell'art. 11 della L.R. 11/2001 (BURP n. 8 del 14.01.2010, Quotidiano nazionale "Il Resto del Carlino – la Nazione – il Giorno" del 14.01.2010 e Quotidiano regionale "Puglia" del 15.01.2010).

Con nota prot. prov.le n. 33745 del 27.05.2010 il Settore Ecologia precisava che il processo produttivo in esame era riconducibile al punto A.2.f) dell'Allegato A alla L.R. 11/2001, pertanto si evidenziava la circostanza che l'avviso di deposito degli atti, da effettuarsi ai sensi dell'art. 23 co.1 del D.Lgs. 152/32006, non riportava correttamente i contenuti previsti dall'art. 24 co. 4 del predetto decreto, con particolare riferimento al termine temporale previsto per la eventuale produzione di osservazioni. Pertanto si chiedeva al proponente di procedere ad una nuova procedura di pubblicazione in conformità a quanto previsto dal citato art. 24. Inoltre nella medesima nota si chiedevano integrazioni documentali relative a: progetto definitivo, analisi costi-benefici, dichiarazione attestante il valore complessivo dell'opera, eventuale rinnovo del CPI, del certificato EMAS e UNI EN ISO 14001:2004, chiarimenti in merito all'eventuale autorizzazione all'emungimento dal pozzo artesiano presente. A pg. 5 del quadro di riferimento progettuale dello SIA, analisi per il monitoraggio delle emissioni, menzionate a pg. 3 delle conclusioni dello SIA ma non allegate. Infine si chiedeva agli Enti interessati di esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art. 11 co. 4 della L.R. 11/2001 e dell'art. 25 co. 3 del D.Lgs. 152/2006.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 38058 del 15.06.2010 il proponente forniva evidenza della nuova avvenuta pubblicazione sul BURP n. 94 del 27.05.2010, Quotidiano nazionale "Il Resto del Carlino – la Nazione – il Giorno" del 27.05.2010 e Quotidiano regionale "Puglia" del 27.05.2010.

Con ulteriore nota acquisita al prot. prov.le n. 44397 del 09.07.2010 il proponente forniva le integrazioni richieste con precedente nota prot. prov.le n. 33745 del 27.05.2010 precisando che il progetto definitivo era stato già depositato presso il Settore Ecologia con nota prot. n. 594/08 del 18.11.2008, prot. prov.le n. 60642 del 20.11.2008, nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'iscrizione al n. 106 del Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 53149 del 02.09.2010 il proponente trasmetteva copia del parere espresso dal Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Massafra-Mottola-Palagiano-Statte. Tale Dipartimento, esaminata la documentazione tecnica presentata, esaminata la relazione tecnica descrittiva delle varie fasi del ciclo produttivo e delle attività degli impianti, riportanti i punti di emissione e le relative modalità di abbattimento, riteneva di poter esprimere parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario ai fini delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

Con ulteriore nota prot. prov.le n. 60116 del 04.10.2010 il Settore Ecologia rinnovava agli Enti interessati di esprimere, entro 10 giorni, il parere di propria competenza già richiesto con precedente nota, precisando che decorso il predetto termine, lo scrivente Settore avrebbe proceduto alla adozione degli atti consequenziali ai fini della conclusione del procedimento.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 61067 del 07.10.2010 il proponente trasmetteva il parere del Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P già trasmesso con precedente nota.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 63791 del 20.10.2010 il Comune di Massafra (TA) trasmetteva il proprio parere favorevole sotto il profilo urbanistico, espresso ai sensi dell'art. 11, co. 4 della L.R. 11/2001 e dell'art. 25, co. 3 del D.Lgs. 152/2006 evidenziando che l'impianto di che trattasi risultava già dotato di agibilità rilasciata dal medesimo ufficio tecnico in data 14.02.2008 avente la seguente destinazione: "opificio industriale adibito a produzione di CDR".

Con ulteriore nota acquisita al prot. prov.le n. 26835 del 26.04.2011, il Servizio Aree Protette – Valutazione di Incidenza Ambientale - trasmetteva il proprio parere favorevole all'intervento con le seguenti prescrizioni:

- la sistemazione delle aree esterne, dovrà essere realizzata con piantumazioni arboree-arbustive autoctone, nel rispetto del D.lgs. n. 386/2003, e caratterizzanti il Sito Natura 2000;
- l'illuminazione dell'intero complesso, deve essere adeguata alle misure per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico previste dalla L.R. Del 23 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.. Nello specifico dovranno evitarsi fasci luminosi in direzione delle aree naturali circostanti;
- La barriera perimetrale dovrà essere tale da garantire una riduzione dell'inquinamento acustico entro i limiti normativi previsti per le limitrofe emergenze ambientali, anche tramite l'integrazione di ulteriori strutture fonoassorbenti.

Per quanto sopra riportato,

Considerati i pareri favorevoli rilasciati dal Dipartimento di Prevenzione S.I.S.P., dal Comune di Massafra (TA) e dal Servizio Aree Protette della Provincia di Taranto;

Considerato che l'impianto esistente per la produzione di combustibili solidi alternativi ed ecologici ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, realizzato nelle aree dell'ex sansificio "San Sergio", è dotato di Certificato di Agibilità n. 9 del 14.02.2008 rilasciato dal Comune di Massafra (TA);

Considerato che la società aveva già acquisito precedentemente il nulla osta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Taranto per il vincolo idrogeologico, in quanto l'impianto ricade in zona sottoposta a tale vincolo, nonché il parere paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (ex Legge 1497/39) e dell'art 5.01 delle N.T.A del PUTT/P, in quanto l'area oggetto dell'intervento ricade in zona classificata "D" degli Ambiti Territoriali Estesi del piano stesso;

Considerato che la società CISA S.p.A. è dotata di un sistema integrato di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 dall'Ente di certificazione "Det Norske Veritas" valido fino al 15.09.2012 e di un Certificato di Prevenzione Incendi valido fino al 20.11.2012.

Per quanto sopra riportato e considerato, alla luce degli elementi istruttori acquisiti, della descrizione gestionale dell'impianto fatta dal proponente, si sottopone quanto sopra esposto alle determinazioni del Dirigente del Settore, al fine dell'adozione del provvedimento consequenziale.

Il Funzionario Tecnico
F.to Ing. Dalila Birtolo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

- Letta e fatta propria la relazione che precede;
- Vista ed esaminata la documentazione in atti;
- Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n°165/2001;
- Vista la L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, parte II;
- Vista la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente 5.02.1998 e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;
- Visto il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia aggiornato e approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2668 del 28.12.2009;
- Visto lo Statuto provinciale;
- Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;
- Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;

DETERMINA

1. di esprimere – per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni di seguito riportate, nonché quelle espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate – la compatibilità ambientale dell'impianto esistente per la produzione di combustibili solidi alternativi ed ecologici ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, realizzato nelle aree dell'ex sansificio "San Sergio" (riportato in Catasto al foglio di mappa n. 75, p.lle 9, parte della 74, parte della 76 e parte della 77) di proprietà della ditta CISA S.p.A. - P.IVA 02109320735 – sede legale ed impianto in Massafra (TA) alla c.da Forcellara San Sergio – legalmente rappresentata dal sig. Albanese Antonio, nato a Massafra (TA) il 22.05.1963 ed ivi residente in Via Nicotera n°59;
2. di precisare che il presente provvedimento viene rilasciato esclusivamente sotto l'aspetto ambientale e che non esonera la ditta dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti per legge ai fini dell'esercizio dell'attività;
3. di precisare che lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possono dar luogo a formazioni di polvere, dovrà avvenire in aree confinate e che tali rifiuti dovranno essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione

del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura, anche mobili, secondo quanto previsto dall'allegato 5 del D.M. 5.02.1998 e ss.mm.ii.;

4. di evidenziare che eventuali materiali e processi non corrispondenti alle indicazioni del D.M. 05.02.1998 dovranno essere sottoposti a procedimenti di approvazione ed autorizzazione ordinaria, anche previo avvio delle procedure normativamente stabilite in materia di V.I.A., ove previsto;

5. di stabilire che la ditta dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di gestione e smaltimento delle acque meteoriche ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

6. di precisare che sono fatte salve le disposizioni previste dalla Determina Dirigenziale n. 291 del 13.07.2005 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dal Settore Ecologia della Regione Puglia;

7. di stabilire che la ditta dovrà attenersi ai valori limite di rumorosità previsti dal DPCM del 1.03.1991 e dalla L.R. n. 3 del 12.02.2003 e che tale conformità dovrà essere attestata da apposita relazione fonometrica redatta a cura di tecnico abilitato e competente in acustica, in occasione di ampliamenti o modifiche che possano determinare una variazione significativa del livello di rumore;

8. di stabilire che ogni eventuale incremento della capacità di lavorazione o modifica sostanziale dell'impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicato a questa Provincia e sottoposto a quanto stabilito dalla parte II e IV del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2001;

9. di stabilire che il proponente dovrà realizzare un'idonea schermatura perimetrale del sito, mediante la piantumazione di elementi arborei autoctoni integrati con ulteriori strutture fonoassorbenti, al fine della riduzione dell'impatto acustico e di quello visivo;

10. di stabilire che nell'impianto vengano svolte operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in ogni loro parte e delle opere soggette a deterioramento con particolare riferimento alle pavimentazioni, al sistema di drenaggio, alla recinzione perimetrale, ecc. e con periodicità stabilite da apposite procedure aziendali, comprensive delle misure straordinarie specifiche da adottare;

11. di stabilire che la ditta dovrà provvedere al corretto allontanamento di scarti e residui di lavorazioni derivanti dalle attività di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria;

12. di stabilire che per l'effettivo esercizio dell'impianto, la ditta dovrà rispettare, altresì, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi;

13. di stabilire che dovrà essere assicurato l'arresto dei mezzi durante la sosta all'interno dell'impianto, al fine della riduzione delle emissioni atmosferiche ed acustiche;

14. a seguito della dismissione dell'attività la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività, al fine di provvedere a proprie spese alle operazioni che si dovessero rendere necessarie per la messa in sicurezza prima di qualsiasi tipo di riutilizzo dell'area;

15. di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;

16. di notificare il presente provvedimento alla ditta CISA S.p.A. - P.IVA 02109320735 – sede legale ed

impianto in Massafra (TA) alla c.da Forcellara San Sergio – legalmente rappresentata dal sig. Albanese Antonio, nato a Massafra (TA) il 22.05.1963 ed ivi residente in Via Nicotera n°59;

17. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;

18. di trasmettere, a cura del proponente, il presente provvedimento alla Regione Puglia ai fini della pubblicazione sul BURP;

19. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;

20. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

F.to Ing. Ignazio MORRONE
